

loro entrata in vigore, ha avuto vigenza la nuova norma costituzionale che ha radicalmente cambiato il quadro delle competenze.

Alla luce di quanto esposto, il gruppo della Margherita voterà a favore del provvedimento in esame, ma si augura di avere l'appoggio del relatore — poiché non si tratta di un problema di scontro politico — affinché venga presentato un ordine del giorno con cui si invita il Governo a farsi carico di questo problema. Si tratta di un problema serio: infatti, questo testo unico che viene continuamente prorogato e di cui non si sa quale fine avrà, finisce per indurre molto spesso in errore gli operatori giuridici, anche perché qualche smagliatura nel sistema, purtroppo, l'ha già provocata.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2893)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Foti.

TOMMASO FOTI, *Relatore*. Signor Presidente, relativamente alle osservazioni testé sviluppate dal collega Acquarone, intervengo telegraficamente per dire che è opinione del relatore — come già ho avuto modo di dire durante illustrazione di questo provvedimento — che, non soltanto si debba prendere atto dei termini della nuova entrata in vigore del testo unico (o meglio, dei testi unici) per quanto riguarda i provvedimenti al nostro esame, ma che si debba mettere mano anche al riordino — ancorché i due testi unici siano « freschi » sotto il profilo della produzione legislativa — degli stessi, proprio in relazione alla modifica del titolo V della Costituzione.

Il fatto, inoltre, che il Governo — e mi rivolgo al collega Sandri — preveda finanziamenti per la legge n. 21 del 2001 è un segno tangibile della politica sociale per la casa che quest'ultimo intende attuare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, quella degli sfratti e degli espropri è una materia che bisogna rivisitare nel contesto normativo, anche alla luce di quanto disposto dal nuovo titolo V della Costituzione.

Le proroghe di cui al presente provvedimento, anche se non serviranno a nulla, come afferma l'onorevole Acquarone...

LORENZO ACQUARONE. Ho detto che sono necessarie...

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. ...non risolvono il problema, ma occorrono per disporre di un tempo maggiore al fine di strutturare l'organizzazione degli uffici secondo la normativa vigente ed adeguare la normativa per un efficace sostegno alle categorie interessate più disagiate nel comparto della locazione.

Il Governo concorda con quanto espresso dall'onorevole Foti in sede di svolgimento della sua relazione e si riserva di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1565-B) (19,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini.

La ripartizione dei tempi riservata alla discussione del disegno di legge è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1565-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fragalà, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore. Signor Presidente, intervengo per illustrare il provvedimento che contiene le disposizioni in materia di cooperazione con il tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini.

Non sfuggirà alla sensibilità politica di tutti i colleghi che mi ascoltano, dell'opinione pubblica e delle associazioni non governative che seguono questa materia come il provvedimento in esame risponda alla urgente necessità di definire appropriate forme e modalità tecnico-giuridiche di collaborazione e cooperazione con il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito dalle Nazioni Unite per giudicare e punire i responsabili dei crimini avvenuti in Ruanda nel 1994, quando, cari colleghi, etnie diverse di quel Paese si affrontarono, dando luogo a spaventosi massacri che assunsero i caratteri di un vero e proprio genocidio di popolazioni inerme. È stata attivata la stessa linea di condotta adottata per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, consistente nell'istituzione di un tribunale *ad hoc*. Solo un tribunale sovranazionale, imparziale, equo ed efficace, che sia conforme agli *standard* delle Nazioni Unite,

può, infatti, contribuire a far cessare il ciclo di impunità e violenza e a restaurare un clima di rispetto dei diritti umani nella regione dell'Africa centrale.

Prima di passare all'esame degli articoli, è opportuno, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ricordare che il tribunale ha sinora incontrato molte difficoltà prima di iniziare ad operare in maniera adeguata rispetto al grave compito affidatogli; tra le medesime vi è anche l'ubicazione della sede ad Arusha, in un'area isolata dell'Africa in Tanzania.

Per lunghi periodi, inoltre, cariche essenziali per il funzionamento del tribunale sono rimaste scoperte, nonché il relativo personale che è assolutamente necessario per il funzionamento dell'organo giurisdizionale. Sono state inoltre sollevate anche alcune questioni da Amnesty International, tra le quali si ricordano, ad esempio, quelle relative alla carenza del programma di protezione dei testimoni. Ciò potrebbe mettere questi ultimi a rischio e influire negativamente sul raggiungimento sia dell'accertamento delle responsabilità sia sulla domanda di giustizia proveniente da migliaia e migliaia di vittime.

Nessuno Stato africano ha concesso a quei testimoni, che rischiano la vita se ritornano in Ruanda, di soggiornare sul proprio territorio e beneficiare della protezione dei paesi ospitanti. A ciò si aggiunga che secondo il procuratore capo del tribunale internazionale, Carla Del Ponte, alcuni paesi africani stanno proteggendo i sospettati del genocidio in Ruanda del 1994, rendendo molto difficile poter procedere agli arresti di quanti sono stati già incriminati.

Il tribunale ha finora fermato 44 persone e ne ha inviato 7 a giudizio. È importante ricordare che in Ruanda i processi si svolgono autonomamente rispetto a quelli del Tribunale internazionale e che, sino a questo momento, sono state processate in quel Paese 3 mila persone accusate di genocidio, delle quali oltre 500 sono state condannate a morte. Altre 100 mila persone stanno ancora attendendo l'inizio del processo nelle pri-

gioni del paese, che, come si immagina, rispetto al tema dei diritti umani, non sono particolarmente adeguate.

Condanne per crimini contro l'umanità sono state pronunciate in Belgio. Anzi, il 4 ottobre scorso le autorità belghe, come avevano già fatto in precedenza quelle svizzere, hanno consegnato al Tribunale internazionale per i crimini di guerra in Ruanda, che ha sede a Arusha (Tanzania), il ruandese Protais Zigiranyirazo, ritenuto uno dei maggiori responsabili del genocidio del 1994, che era stato arrestato su richiesta del capo della procura del tribunale Internazionale. Anche l'Italia potrebbe essere oggetto di richieste in tal senso, alle quali non si è potuto dare corso per la mancanza di una normativa di raccordo tra le due giurisdizioni. Proprio per risolvere tale problema è stato presentato il disegno di legge in esame e che si auspica venga approvato nel più breve tempo possibile.

Nel merito del provvedimento si osserva che l'articolo 1 del disegno di legge offre le definizioni dei termini sinteticamente indicati nel testo del provvedimento come « risoluzione », « Tribunale internazionale », « statuto ».

L'articolo 2 afferma l'obbligo di cooperazione, che è principio al cui rispetto sono tenuti tutti i poteri e gli organi dello Stato, sia in sede di interpretazione del testo normativo sia nella pratica attuazione di quanto esso dispone.

L'articolo 3 disciplina la collaborazione con il tribunale internazionale richiesta dall'articolo 8 dello statuto, che si concretizza nell'obbligo di trasferimento del processo nazionale, in ogni stato e grado del procedimento stesso, nel caso in cui il tribunale faccia valere la clausola di supremazia della propria giurisdizione sancita nello stesso articolo 8. Si è previsto che, nella deliberazione circa la sussistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, il giudice faccia riferimento solo alla competenza temporale e territoriale di quel tribunale.

Si è inteso, quindi, limitare la valutazione del giudice nazionale ad elementi oggettivi, immediatamente e facilmente ve-

rificabili quali, appunto, quelli del *locus* e del *tempus commissi delicti*, in modo da evitare qualunque interpretazione. È stata, invece, intenzionalmente esclusa qualsiasi valutazione circa la competenza del tribunale internazionale *ratione materiae*.

L'altra condizione per il trasferimento del procedimento è rappresentata dalla circostanza che i due organi giudiziari — quello internazionale e quello nazionale — procedano per il medesimo fatto. Competente a pronunciarsi, con una decisione che assume la veste formale della sentenza, vertendosi in una ipotesi di rinuncia alla giurisdizione circa il trasferimento del procedimento, è il giudice davanti al quale, in ogni Stato e grado, esso pende; se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, sarà competente il giudice per le indagini preliminari (il GIP), secondo i principi generali. Per il tempo in cui opera il trasferimento, la prescrizione del reato rimane sospesa, fino a che il procedimento nazionale non sia riaperto, ricorrendone i presupposti.

L'articolo 4, comma 1, regola la riapertura del procedimento nazionale in conseguenza o di una decisione circa la insufficienza o insussistenza di elementi per sostenere l'accusa nel giudizio internazionale ovvero di una pronuncia di natura processuale emessa dal tribunale internazionale. Nel comma 2 sono state disciplinate separatamente le due ipotesi, a seconda che il trasferimento sia avvenuto nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero dopo che sia stata esercitata l'azione penale. Ricorrendo tale ultima evenienza, il procedimento nazionale riprenderà il proprio corso con l'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stata pronunciata la sentenza con cui è stato disposto il trasferimento.

Cari colleghi, il divieto di nuovo giudizio nello Stato per il medesimo fatto, nel caso in cui una persona sia stata giudicata con sentenza definitiva del tribunale internazionale, è sancito nell'articolo 5, comma 1, che esprime il principio generale del *ne bis in idem*.

È stato, invece, modificato dal Senato il comma 2 del medesimo articolo 5, il quale,

nel testo poi sostituito, prevedeva che se ciononostante fosse di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il Senato della Repubblica ha preferito prevedere che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale, eliminando così la possibilità di qualsiasi dubbio interpretativo che potrebbe derivare dalla circostanza che il comma 1 dell'articolo 5, stabilendo il divieto di un nuovo giudizio per il medesimo fatto, non prevede tale divieto, anche nel caso in cui questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

L'articolo 6, comma 1, prescrive la comunicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, circa i procedimenti pendenti in ordine ai quali può essere ravvisata la giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale. Tale previsione si giustifica con l'intento di agevolare la conoscenza da parte del tribunale internazionale circa i procedimenti pendenti in Italia, al fine di favorire eventualmente una sollecita richiesta di trasferimento del procedimento ed evitare che questa sia avanzata quando il procedimento nazionale si trovi in uno stadio particolarmente avanzato.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede la trasmissione di atti, qualora il tribunale internazionale ne faccia richiesta, al fine di valutare se chiedere il trasferimento del procedimento penale pendente in Italia. Peraltro, è stato predisposto un meccanismo di tutela del segreto eventualmente esistente, ove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.

Una ulteriore modifica apportata dal Senato riguarda l'articolo 7. Questo dà attuazione all'articolo 26 dello statuto, che prevede che il Tribunale internazionale, sulla base della disponibilità offerta dagli Stati, indichi uno di essi come quello nel quale deve essere eseguita, secondo la legge nazionale, la pena eventualmente inflitta.

Il presupposto formale per l'esecuzione in Italia è il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale che, peraltro, è possibile solo se ricorrano alcune condizioni. Tra queste vi è quella secondo cui il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale internazionale deve essere previsto dalla legge italiana come reato (è la riserva di legge).

Il Senato ha previsto, come ulteriore condizione, che la sentenza sia conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Tale modifica intende, da un lato, introdurre una disposizione di chiusura in materia di riconoscimento delle sentenze e, dall'altro, coordinare la disposizione con quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 4. Sarebbe, infatti, contraddittorio ritenere che la contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato possa rappresentare un limite alla cooperazione giudiziaria nei casi previsti dal predetto articolo 10 e non prevedere un limite analogo nel caso in cui si tratti di decidere sul riconoscimento di una sentenza del Tribunale internazionale.

La pena è espiata secondo le leggi nazionali ed è consentita, essendo prevista dallo statuto, il quale ha forza cogente, una supervisione da parte del Tribunale internazionale (così come statuisce l'articolo 8).

Proprio perché sono le leggi nazionali ad applicarsi, sarà il ministro della giustizia ad avanzare la proposta di grazia (come previsto dall'articolo 9), ove ne ricorrano in concreto i presupposti.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà...

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Tuttavia essa viene concessa, a norma dello statuto, dallo stesso Tribunale internazionale.

La collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria fa riferimento all'assistenza giudiziaria (articolo 10) e alla consegna della persona richiesta dal Tribunale internazionale (articoli 11 e 12). Sotto il primo aspetto, disposizione rilevante è quella che consente la partecipazione del Tribunale internazionale all'esecuzione di

atti acquisitivi di prove. Anche tale previsione è puntuale applicazione di un obbligo nascente dallo statuto. Quanto al secondo aspetto, va rilevato che la relazione al disegno di legge considera la consegna della persona al Tribunale internazionale, per essere da questo giudicata, quale fattispecie concettualmente distinta da quella dell'extradizione. Quest'ultimo è istituto che regola rapporti specifici tra Stati; la prima, invece, è riferibile ad una collaborazione con un'autorità sovranazionale.

Tale essendo il principio che si è ritenuto di seguire, ne discende il corollario...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà...

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore* ...per cui non si applicano alcuni principi che riguardano l'extradizione. Signor Presidente, se il tempo è scaduto...

PRESIDENTE. Sì, purtroppo, il tempo è scaduto da un minuto. Le posso concedere il tempo necessario per concludere rapidamente il suo intervento.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Chiedo, a questo punto, alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della parte illustrativa dei restanti articoli che non ho ancora trattato.

PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Mi avvio alla conclusione, svolgendo una riflessione, questa volta, di carattere politico. Al Presidente, a tutti i colleghi e al rappresentante del Governo, vorrei dire che, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione giustizia della Camera, vi è stata, da parte di tutti i gruppi, una condivisione unanime affinché si prevedesse per questo provvedimento (sollecitato da più parti) una corsia preferenziale (e, quindi, l'approvazione in Commissione in sede legislativa), ma ciò non è stato possibile.

Per ragioni, non legate al merito (che, ripeto, incontrava l'unanime condivisione da parte di tutti i gruppi politici), ma a valutazioni di carattere politico, che vanno al di là di questo provvedimento, l'assenso dato dai gruppi di opposizione al trasferimento in sede legislativa è stato revocato quando già si era in dirittura d'arrivo. Soltanto per questi motivi, il provvedimento è giunto in aula per il relativo esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, come già detto dal relatore, si ritiene il provvedimento in esame assolutamente necessario per dare effettivamente applicazione alla cooperazione fra il nostro paese ed il Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 955 del 1994.

Il relatore ha già ricordato le difficoltà che il tribunale ha incontrato nel suo *modus operandi*. Forse, tali difficoltà sono state causate anche dall'atteggiamento di alcuni paesi europei, proprio perché molti parlamenti non hanno ritenuto essenziale l'immediata ed urgente possibilità di cooperare con questo tribunale.

L'Italia ha già avuto problemi specifici con il tribunale del Ruanda — risolti per via diplomatica — ma ciò, evidentemente, rende sempre più urgente ratificare l'approvazione di questa legge, anche perché dobbiamo tenere conto del fatto che — come diceva il relatore — in Ruanda vi sono i tribunali nazionali che esercitano la loro azione giudiziaria, sicuramente con un livello di rispetto dei diritti umani ben diverso da quello definito nella carta dell'ONU.

Dopo Belgio, Olanda e Svizzera, se la Camera approverà questa legge, l'Italia sarà il quarto paese a disciplinare i propri strumenti di cooperazione. Il Governo ha presentato un disegno di legge che, di fatto, rifaceva il medesimo percorso individuato per il tribunale internazionale dei crimini di guerra nella ex Jugoslavia.

Già la Camera, in prima lettura, aveva apportato delle modifiche allo schema per il tribunale dell'ex Jugoslavia, inserendo la partecipazione necessaria del difensore. Ulteriori modifiche sono state apportate dal Senato della Repubblica.

Mi limiterò, per inciso, ad elencare tali modifiche le quali sono comunque — con unico richiamo — di tipo garantistico.

All'articolo 5, il richiamo, ricordato dal relatore, è all'articolo 649 del codice di procedura penale — sostanzialmente al primo comma — dal quale si desume che la diversa qualificazione giuridica del fatto non toglie valore al divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto storico (quindi si tratta di una norma che specifica l'interpretazione).

All'articolo 7, è stato stabilito — tale disposizione è stata introdotta in funzione ostativa — il riferimento alla contrarietà rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'articolo 11 contiene il rinvio all'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale, nel quale si attribuisce rilievo al consenso dell'imputato alla consegna, al fine di evitare procedure molto gravose che, in questo caso, potrebbero rivelarsi inutili.

Infine, l'articolo 16, di fatto, modifica e allinea la disciplina adesso approvata per il tribunale per il Ruanda anche alle disposizioni concernenti il tribunale per l'ex Jugoslavia (con un'ipotesi, ovviamente, cioè quella di salvezza degli atti processuali compiuti, prima che fosse definita, in questa legge, la necessaria presenza del difensore).

Queste, in sintesi, le modifiche apportate al Senato, che hanno trovato condivisione presso la Commissione giustizia della Camera e che quindi modificherebbero entrambi gli strumenti di cooperazione, sia con il tribunale dell'ex Jugoslavia sia con l'attuale tribunale del Ruanda.

Chiaramente, non si può che esprimere compiacimento per il lavoro effettuato da entrambe le Commissioni, in attesa — sperando — che l'Assemblea riesca ad approvare questa norma.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole sottosegretario. È iscritto a parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, svolgerò il mio intervento da due angolazioni particolari. La prima, brevemente, vuole esporre le ragioni per le quali questo disegno di legge deve essere approvato; la seconda vuole soffermare l'attenzione sui limiti non solo di questo provvedimento, ma, in generale, di tutte procedure che portano ad esiti simili. Perché? Perché, da una parte, è assolutamente necessario ed indispensabile avere degli strumenti di intervento come quello che, previa l'approvazione di questo provvedimento, sarà tutelato e sostenuto dalla cooperazione italiane, dall'altra, perché proprio la presenza di organismi di questo tipo, in qualche maniera, agisce con un'ottica limitata e, quindi, non si hanno, tendenzialmente, per crimini di questo tipo, gli elementi essenziali che in genere garantiscono l'equa ed imparziale amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda il primo punto, vorrei dire soltanto che non è più accettabile che le decisioni, che si devono prendere a seguito della violazione dei diritti fondamentali, possano essere prese ed accettate dalle parti in base a regole di natura esclusivamente pattizia, come avveniva nel tradizionale sistema di soluzioni giurisdizionali delle controversie internazionali secondo il tipico modello arbitrale; questo non è più possibile. La presenza di un'entità terza può garantire che le procedure portino a risultati accettabili secondo uno *standard* di livelli giuridici internazionali. Il conflitto tra Stati, in particolare per la tutela dei diritti umani, può risolversi in modo garantistico e rigoroso attraverso procedure basate su criteri autoritativi, che superano la legislazione territoriale nel perseguire i crimini che offendono l'intera umanità. Solo facendo questi tentativi, come si è detto, si è potuto ampliare la cognizione dei giudici riguardo a questo tipo di illeciti da un illecito commesso dagli Stati a quello commesso dagli individui.

Rispetto alla costituzione di questi tribunali *ad hoc* che vengono costituiti necessariamente *ex post factum*, *ratione temporis*, *ratione locis*, noi abbiamo l'ovvia considerazione che i tribunali vengono costituiti dopo che i crimini sono stati commessi. Questo è un limite. Noi avremo un'amministrazione della giustizia internazionale degna di questo nome quando esisteranno organismi con giurisdizione più ampia, precostituiti prima del crimine, con la possibilità che non siano specificamente creati per quel problema. Mi spiego meglio. Un organismo che prenda decisioni dovrebbe poter avere, a sostegno delle proprie decisioni, la caratteristica della imperatività; in altre parole, le sue decisioni dovrebbero essere imperative ed entrare in vigore non appena prese; esso dovrebbe mirare alla responsabilità personale e dovrebbe contenere l'obbligatorietà della norma penale.

Noi, oggi, ci troviamo di fronte alla necessità di approvare questo disegno di legge perché è la contingenza dei fatti che ce lo impone, così com'è stato per l'ex Jugoslavia, così come sarà per questo paese sconvolto da violenze inaudite. In buona sostanza, è quello che si può fare, è quello che in questo momento è possibile fare. Certamente, da un punto di vista della coerenza, in punto di diritto, come si diceva una volta, la costituzione di un tribunale speciale di questo genere presta il fianco a mille osservazioni che potrebbero, se esercitate soltanto attraverso la verifica formale dei requisiti, addirittura metterne in forse l'efficacia.

Quello che va detto in questo momento è che le soluzioni devono essere adattate ai tempi e, soprattutto, che i crimini, essendo già avvenuti, non possono essere cancellati. Vanno possibilmente e auspicabilmente perseguiti gli autori di questi crimini che offendono l'umanità intera e l'unico modo possibile per far questo oggi è quello di avere degli strumenti come quello che l'Italia si avvia a sostenere, cooperando attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, perché questo rappresenta l'unica soluzione possibile.

In qualche maniera, siamo di fronte ad una situazione voltairiana: questo non è il migliore dei mondi possibili, le violenze che avvengono nel mondo lo rendono il peggiore dei mondi possibili; tuttavia, è il mondo con cui noi ci confrontiamo e sarebbe peggio lasciare impuniti quei crimini, sarebbe peggio lasciare la procedura contro questi crimini soltanto affidata alle autorità nazionali, che, necessariamente, a quella latitudine come ad altre, non possono non far valere il peso della parte prevalente su quella soccombente.

Per concludere, signor Presidente e colleghi, credo che questo provvedimento debba essere approvato ma credo anche che a tutti noi competa una riflessione di carattere generale: i diritti umani dovrebbero essere tutelati in anticipo e non sanzionando i comportamenti soltanto una volta che sono stati violati, perché la violazione di un diritto umano non attiene soltanto alla procedura processuale, è un *vulnus* nella coscienza del mondo intero, un *vulnus* dei valori morali che dovrebbero permeare le coscienze individuali ed i valori collettivi.

Questo provvedimento sarà approvato e ci auguriamo che renderà possibili operazioni di giustizia in collaborazione con gli Stati nazionali, per il Ruanda in particolare e, speriamo, anche per altri paesi. Certo è che avremo veramente avviato a soluzione il problema del rispetto dei diritti umani quando competente per queste violazioni sarà un tribunale internazionale precostituito e con giurisdizione universale. Ciò sarà possibile quando molti dei paesi di grande potere internazionale avranno fatto i conti con le loro coscienze e con le loro politiche ed avranno smesso di mettersi di traverso, come è avvenuto, recentemente, in sede ONU, anche per l'argomento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1565-B)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Signor Presidente, il dibattito fin qui svolto e l'intervento del rappresentante del Governo, come di consueto denso di contenuti, hanno evidenziato i due valori essenziali di questo provvedimento: il valore della cooperazione internazionale contro i crimini ai danni dell'umanità (il genocidio consumato in Ruanda nel 1994 è certamente un crimine contro l'umanità) e l'esemplarità con cui il nostro paese, il nostro Governo ed il ministro della giustizia hanno ritenuto di attivare, con questo disegno di legge, la cooperazione internazionale per l'istituzione di questo tribunale internazionale.

Credo che anche l'intervento dell'illustre collega di opposizione condivide il principio fondamentale della necessità che questo disegno di legge sia approvato con celerità. Auspico, dunque, che, nella pur fitta agenda parlamentare si riesca ad inserire la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea di questo provvedimento di assoluta priorità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,30.

Discussione della proposta di legge: Volontè ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valo-

rizzazione del loro ruolo (388) e dell'abbinata proposta di legge: Cento e Zanella (2773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cento e Zanella.

La ripartizione del tempo riservato alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 388)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lucchese.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, l'Assemblea è chiamata ad esaminare ed approvare il provvedimento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo.

Tale provvedimento va innanzitutto inquadrato nel contesto sociale in cui esso si colloca, e cioè un contesto sociale nel quale convivono il mondo giovanile e quello degli adulti. Adulti ed adolescenti, mondi legati tra loro da nodi di segreta complicità e, nello stesso tempo, separati dalle incomprensioni, dai silenzi, a volte anche dall'odio.

Genitori ed educatori da una parte e, dall'altra, bambini, adolescenti e giovani pronti alla nascita sociale, che oscillano tra il bisogno di dipendenza è quello di autonomia; ragazzi instabili, volubili, inaffidabili, ribelli, talvolta sconcertanti, che indossano gli stessi jeans, si fanno gli stessi *piercing* e mangiano gli stessi hamburger; che hanno la loro stanza — quella dove amano barricarsi, quasi a voler sfuggire al mondo dei grandi che presto abiteranno — zeppa di poster dei loro eroi, dei loro profeti, dei loro capi; che camminano nel territorio adulto della famiglia, della scuola, dello Stato come dei clandestini, che si risvegliano solo quando si ritrovano tra di loro, supportati dalla forza del branco; ragazzi mutevoli perché devono scoprire chi sono e cosa vogliono essere, cosa vogliono diventare.

Ma rimane pur sempre il pericolo della loro solitudine: si può comunicare mantenendo il silenzio sulla propria identità e corporeità, impoverendo la qualità emotiva dello scambio.

Bisogna anche considerare in quale contesto economico e sociale stiamo vivendo. L'ultimo trentennio è stato caratterizzato da una crescita culturale: siamo passati dall'analfabetismo alla terza media o ad una cultura superiore. Un altro dato rilevante è l'avvento delle nuove tecnologie: che sia i giovani di Salaparuta che quelli di Tolmezzo usino Internet e le *e-mail* è una grande occasione di comunicazione — nella misura in cui ciò non li renda dipendenti — come anche una grande occasione di democrazia.

Ma bisogna anche confrontarsi con una rivoluzione economica, con un livello economico aumentato, al quale spesso non corrisponde un adeguato progresso sociale. Infatti, la devianza è un concetto sociologico, che presuppone un comportamento di violazioni continuative di divieti posti da norme legali e sociali e sottolinea il rapporto negativo dell'individuo con l'ambiente sociale e, in definitiva, per i giovani, si tratta della trasgressione delle regole della civile convivenza.

Alcune recenti indagini hanno appurato che il primo approccio all'alcool avviene

attorno ai 12-13 anni, mentre il primo approccio agli stupefacenti, in particolare alla *cannabis*, verso i 14-15 anni di età, con uno spostamento sempre più verso l'età più giovani. Formare la personalità dei giovani non è mai stato facile, ma non lo è soprattutto nel tempo attuale, che registra preoccupanti spinte al disimpegno ed all'indifferenza. Spaventa il numero, sempre più elevato, di giovani che si tolgono la vita.

Rispetto ai nostri padri, che avevano un compito molto complicato, quello di sopravvivere, ai nostri figli abbiamo dato tutto, ma in questo modo abbiamo leso i loro anticorpi psicologici, non permettendo che essi si formino con le regole e con i «no». Non li educiamo ad affrontare la dimensione del fabbricare, del costruire, e così rischiano di conoscere solo quella del costruito, diventando ospiti di un mondo già fatto. L'impegno di noi adulti deve essere, quindi, quello di dare ai giovani anche la creatività e la fantasia che a volte è dolorosa.

Costruire è faticoso, ma regala soddisfazione: costruire un rapporto d'amore è il senso stesso dell'amore. L'adolescenza prevede il gruppo, perché un adolescente da solo non ce la fa o crede di non farcela.

Nella società in cui viviamo, per venire incontro alla formazione e all'educazione dei nostri adolescenti e giovani, nonché per prevenire e contrastare il disagio giovanile, in mancanza di strutture educative adeguate, gli oratori e gli enti che svolgono attività simili possono continuare a rappresentare, come per il passato, un momento di aggregazione e di crescita sociale, nonché occasione di coinvolgimento degli adulti che si impegnano ad aiutare i minori nella delicata fase della loro crescita.

Negli oratori, infatti, i ragazzi possono crescere grazie alle esperienze di incontro che hanno con i coetanei, ma anche con i ragazzi più grandi e più piccoli, nonché con diverse figure adulte di riferimento; possono esprimere le proprie potenzialità, sviluppare la creatività, misurarsi con i propri limiti, confrontarsi con gli adulti, assumersi delle responsabilità.

Pertanto, negli oratori i giovani non vanno solo per trascorrere un po' di tempo libero per giocare a pallone. Gli oratori non sono solo uno spazio a cui si accede perché si è iscritti o si partecipa ad una iniziativa, ma sono anche i luoghi dove i giovani vivono momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali, intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che implica rispetto degli altri e sviluppo del senso civico. Gli oratori, allora, rappresentano non solo una comunità che educa e che forma, ma anche una comunità che cura.

Da ciò la necessità di un riconoscimento legislativo più ampio e forte che affidi agli oratori e agli enti che svolgono attività simili compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e dell'azione che essi di fatto svolgono. Si tratta di una presa d'atto dell'importante ruolo svolto storicamente nei settori più diversi, che non si limita ad attività esclusivamente religiose.

Il loro ruolo sociale assume maggiore valenza soprattutto in presenza dei grandi cambiamenti che stanno attraversando la società sia a causa delle pressioni migratorie che determinano problemi complessi, che vanno oltre la generosa accoglienza delle comunità locali, sia a causa dei forti cambiamenti determinati dalla innovazione tecnologica. Gli oratori, anche rispetto a questi fenomeni, se adeguatamente sostenuti, possono svolgere un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, favorendo l'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione, valorizzando le capacità degli individui, diffondendo il volontariato virtuale, aiutando i più deboli, sostenendo le famiglie nel progetto educativo.

Su questi temi e sulla valorizzazione di queste strutture si è aperto un grande dibattito nel paese e non sono mancate autorevoli voci: Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione

degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha fatto esplicito riferimento agli oratori, così come durante lo svolgimento degli stati generali della città di Milano dall'11 al 13 febbraio 1998, il cardinale Carlo Maria Martini ha richiamato l'attenzione degli operatori sociali a favore delle famiglie ed in particolare dei più piccoli nel contesto educativo degli oratori.

Le proposte di legge nn. 338 e 2773 prevedevano un coinvolgimento delle regioni per la realizzazione di programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori; l'articolo 117, quarto comma, così come modificato, assegna alla potestà legislativa delle regioni l'assistenza sociale e la formazione professionale, mentre l'articolo 119, primo comma, riconosce alle regioni e agli altri enti locali piena autonomia finanziaria. Pertanto, l'eventuale piano regionale per la programmazione delle attività sociali da affidare agli oratori, nonché l'erogazione agli oratori stessi di contributi finanziari potranno essere oggetto di apposite leggi regionali (si tratta del parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali, in prima istanza).

È da notare che diverse regioni hanno già approvato leggi in materia: in particolare, l'Abruzzo, la Calabria, la Lombardia, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione il 9 aprile 2002 ha nominato un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento. Il Comitato ha svolto alcune audizioni informali di rappresentanti dei seguenti soggetti: la Conferenza episcopale italiana, la Conferenza italiana dei Superiori Maggiori, il Forum oratori italiani, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Azione cattolica italiana.

Il 13 marzo 2002 la prima Commissione (Affari costituzionali) ha espresso sulla proposta di legge n. 388 parere favorevole con la condizione che venissero

soppressi, come è stato accennato, gli articoli 3, 4 e 5 della proposta stessa ovvero che fossero riformulati in modo tale da garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni ed agli enti locali.

Rilevava, infatti, la I Commissione che gli articoli sopra citati incidevano su materie, quali l'assistenza sociale e la formazione professionale, che in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, rientrano nella potestà legislativa esclusiva delle regioni.

A seguito dei sopra citati rilievi della I Commissione, ho presentato alla Commissione il 30 maggio 2002 un nuovo testo della proposta di legge, nel quale non comparivano più gli articoli in questione, testo che la Commissione ha adottato in pari data come testo base per la prosecuzione dei propri lavori.

Pertanto, il 13 giugno 2002 la Commissione esaminava gli emendamenti presentati a tale ultimo testo e lo inviava alle Commissioni I, V, VII e al Comitato per le questioni regionali per l'espressione del parere di loro competenza.

Il 19 giugno la VII Commissione ha espresso parere favorevole sul testo da ultimo citato. Anche la I Commissione nonché la Commissione V (Bilancio) esprimevano, rispettivamente il 26 e il 25 giugno 2002, parere favorevole.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, in conformità alla disciplina dettata dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, definisce l'apporto a tale sistema degli oratori e degli enti che svolgono attività similari (mi riferisco all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000).

La presente proposta di legge mira anche a rispondere alle sollecitazioni contenute nella legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Le attività di oratorio o le attività similari sono svolte dalle parrocchie e

dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 finalizza le attività di cui al comma 1 allo sviluppo, alla realizzazione individuale ed alla socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, alla diffusione dello sport, della solidarietà, della promozione sociale e culturale, al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minore.

L'articolo 2 prevede la possibilità per lo Stato di concedere in comodato, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico dello Stato, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

All'approvazione della presente legge si spera possano seguire le leggi regionali in materia.

Per una crescita equilibrata dei ragazzi che debbono inserirsi a pieno titolo in una società moderna ed avanzata, sempre più piena di insidie, ma certamente migliore, questa legge deve rappresentare un patto educativo nel quale possano essere coinvolti tutti i giovani nei loro momenti formativi ed affettivi, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione dell'onorevole Lucchese e con quella scritta degli onorevoli Cento e Zanella, che fanno tornare alla memoria a soggetti come me, prodotto prebellico, la frequentazione degli oratori parrocchiali quale luogo di incontro, di formazione, di educazione e di cultura del rispetto verso gli altri. Si tratta di una fucina di buoni sentimenti necessari per avviare i giovani nell'agone politico e sociale che spesso dimentica di essere composto da soggetti che sono stati giovani animati di buone intenzioni.

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare che hanno il consenso del Governo il quale, per la parte normativa, si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, desidero fare alcune riflessioni sulle ragioni per le quali oggi è così importante intervenire a livello legislativo per valorizzare la funzione sociale degli oratori.

Nel nostro paese le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza — lo abbiamo sentito — sono connotate da un grande bisogno di formazione. A tal proposito è eloquente la relazione consegnataci nel 2001 dall'Osservatorio nazionale dell'infanzia. Se non siamo ancora all'emergenza — anzi, rispetto ad altri paesi europei, viviamo una situazione addirittura migliore —, è però innegabile che la nostra società incontra sempre maggiori difficoltà educative. Al cuore del problema vi è di certo l'incapacità o l'impossibilità della famiglia e della scuola di assolvere ai propri compiti educativi, come per il passato. Ma appunto i tempi cambiano; e, pur se è necessario trovare i modi per ridare efficacia educativa alla famiglia e alla scuola, sarebbe limitativo pensare che nel contesto attuale l'istanza formativa possa esaurirsi in quei due ambiti. Come avverte l'Osservatorio nazionale dell'infanzia, la formazione giovanile passa oggi attraverso una pluralità di luoghi e di sedi formali e informali e necessariamente deve poter fare affidamento su una molteplicità di soggetti e di interventi; meglio ancora se ciò avviene nel quadro di una strategia organica.

Occorre guardare ai problemi educativi con una sensibilità ed un'attenzione olistiche, mettendo in atto una politica specifica. Educare è un mestiere difficile, che oggi è diventato ancora più complesso; serve un progetto educativo ed occorre la continuità dell'azione educativa. Non ci si

può accorgere dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza solo quando accade il fatto di cronaca. Una reale politica di tutela del bambino e dell'adolescente non può essere attuata solo limitandosi ad affrontare situazioni patologiche: essa non deve prendere in considerazione solo situazioni di disagio o di devianza, bensì deve farsi carico soprattutto della normalità, ovvero deve assicurare al soggetto, che non presenta particolari problemi, lo sviluppo armonico della propria identità personale e sociale.

Per un corretto e autentico processo educativo entrano in gioco in gioco elementi sottili: non si tratta soltanto di un problema di diritti del fanciullo e di leggi che li riconoscano. Per usare ancora le parole dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia, vi sono bisogni formativi che possono essere appagati soltanto da un reale e fecondo incontro tra chi si affaccia alla vita ed un altro individuo (adulto educatore), capace di ripiegarsi su di lui, di coglierne le richieste di aiuto, di lasciarsi coinvolgere in un cammino comune e capace, infine, di dare risposte in qualche modo esaustive alle domande non verbalizzate del ragazzo; da qui, l'esperienza degli oratori. L'attenzione educativa, l'attenzione alla centralità della persona e la proposta pedagogica, ancorata ad un progetto di crescita globale, sono tutti elementi che da sempre caratterizzano l'esperienza degli oratori. Quando si parla di oratori, i più pensano ad una tradizione nata con don Bosco, nell'ottocento; pochi ricordano che l'esperienza degli oratori è ancora più antica, poiché nasce nel XVI secolo con san Filippo Neri, il quale nel suo oratorio coniugava la catechesi con l'istruzione civile e il gioco. Da questo lungo solco nasce l'oratorio moderno, nel quale l'educazione alla fede si coniuga con l'esperienza ludica, sportiva e sociale nonché con un impegno civile, tutto giocato nell'immersione all'interno della comunità locale di riferimento, in virtù del quale adolescenti e giovani sono destinatari e protagonisti al tempo stesso dell'azione sociale. È bene soffermarsi qualche istante su questi ultimi due aspetti,

per così dire laici dell'impegno oratoriano: quello ludico-sportivo e quello dell'impegno civile. Con riferimento al primo, sin dagli inizi del secolo scorso gli oratori hanno molto contribuito a far nascere, in Italia, lo sport di massa: intere generazioni di campioni, soprattutto del calcio, sono nati nei campetti degli oratori e non costituisce una forzatura ricordare che, mentre lo sport ufficiale insisteva sulla selezione giovanile (allontanando da sé i meno bravi), gli oratori sono stati in prima fila nel consentire a qualsiasi ragazzo, per quanto poco dotato, di giocare e divertirsi con lo sport.

Il gioco e divertimento che, tra l'altro, consentivano al soggetto di crescere in quel contesto educativo che la pratica sportiva è capace di assicurare quando non è impostata sulla ricerca esasperata del risultato.

Il cosiddetto sport per tutti che, oggi, gonfia le statistiche nazionali della pratica sportiva, con 10 milioni di praticanti, ha un grandissimo debito di riconoscenza verso gli oratori, che hanno saputo avvicinare allo sport intere generazioni di italiani.

La funzione sportiva degli oratori è ancora oggi ragguardevole; cifre alla mano, in una singola associazione, come il Centro sportivo italiano, convergono poco meno di 2.500 società sportive, espressione di un oratorio, di un istituto religioso o di una parrocchia. Probabilmente, tali realtà potrebbero essere anche più numerose se soltanto gli oratori fossero in grado di adeguare i loro impianti, le loro attrezzature alle caratteristiche anche di maggiore efficienza e di qualità che oggi, nella società moderna, sono indispensabili.

Infine, l'impegno civile. È un fatto altrettanto innegabile che negli oratori sia cresciuto un grandissimo numero di volontari, poi confluiti in tante associazioni sia laiche sia religiose. Nel contesto degli oratori tanti giovani hanno imparato a camminare lungo la strada della corresponsabilità, della solidarietà, del servizio al territorio.

È bene ricordare che l'attuale progetto culturale della Chiesa italiana proietta an-

cor più la parrocchia su questo orizzonte. Essa, con l'insieme delle sue opere — fra le quali è in prima fila l'oratorio —, è tenuta ad operare come una comunità radicata sul territorio per mettersi al servizio di questo attraverso un laicato appositamente preparato, anche mediante percorsi formativi specificamente pensati per i giovani. Viene, quindi, ribadita quella funzione dell'oratorio parrocchiale quale soggetto sociale ed educativo, così come previsto nell'articolo 1 della proposta di legge in discussione.

La dimensione educativa dell'oratorio merita tutta la nostra attenzione anche a motivo dei numeri che caratterizzano la realtà oratoriana in Italia. Oggi, in Italia, esistono circa 6 mila oratori; si tratta, dunque, di una rete significativa, anche se difformemente distribuita sul territorio nazionale con una larga preponderanza nel nord del paese. Le statistiche ci confermano che le complesse situazioni sociali odierne hanno sempre più indirizzato gli oratori a farsi carico di interventi in molteplici ambiti sociali, andando ad incidere anche in settori che travalicano le dimensioni più propriamente religiose.

A tal proposito, mi sento di condividere un'affermazione resa dal segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Bettori, proprio nel corso di un'audizione informale relativa alla proposta di legge oggi in discussione. Credo non sia retorico affermare — ha detto monsignor Bettori — che la capillare presenza sul territorio delle realtà oratoriane, sia direttamente parrocchiali sia connesse con istituti religiosi, costituisce un valido sostegno all'azione educativa delle famiglie, un prezioso sussidio nella formazione di cittadini consapevoli e motivati e, di conseguenza, un efficace baluardo nei confronti dei rischi della devianza minorile.

Indicazioni globali, quanto mai precise, sull'opera svolta dagli oratori sono state fornite nel corso di un'altra audizione informale dal presidente del Forum oratori italiani (FOI), don Massimiliano Sabbadini. Ritengo utile citarle sinteticamente, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea

su come, tra le attività degli oratori, accanto a quelle più propriamente religiose se ne annoverano molte a carattere marcatamente sociale: la prevenzione del disagio minorile, attraverso proposte di aggregazione, di impegno e di svago, attraverso l'accompagnamento e l'eventuale sostegno a singoli e a famiglie; la formazione ad un senso civico consapevole e responsabile, attraverso varie forme di partecipazione e di corresponsabilità; l'educazione alla convivenza civile, rispettosa degli individui, dei gruppi e delle istituzioni; l'animazione dell'extrascuola (doposcuola organizzati, percorsi di apprendimento personalizzati, attività integrativa dell'offerta scolastica, progetti di sostegno); la socializzazione quotidiana anche informale, ad esempio attraverso attività di piccoli bar, con spazi e gioco libero per ragazzi; le esperienze di aggregazione in tempi continuativi e prolungati (organizzazione di vacanze insieme, estate ragazzi, campi estivi, invernali, giornalieri e residenziali).

Inoltre, occorre citare: la formazione dell'esperienza culturale e multiculturale, attraverso scambi internazionali e progetti di solidarietà all'estero; l'integrazione tra giovani stranieri o della seconda generazione e autoctoni; l'avvio delle giovani generazioni a varie forme di volontariato e di impegno sociale; l'educativa di strada, vale a dire l'attenzione ai giovani dei gruppi informali e alle agenzie ed istituzioni educative del territorio di riferimento; la promozione e la pratica dello sport di base per tutti; la proposta di attività culturali, teatrali, musicali, ludiche ed espressive in genere.

Onorevoli colleghi, credo di aver sufficientemente delineato i motivi per cui questa proposta di legge ci interessa e, per noi, merita di essere valutata positivamente. Non si tratta, come pure è giusto, di rendere un riconoscimento agli oratori per la funzione educativa e sociale svolta in passato, quanto di aiutarli a mantenere viva ed efficace questa funzione oggi, in questo tempo, al servizio di tutta la società italiana.

Credo, altresì, di aver fornito elementi di riflessione bastevoli ad evidenziare come l'azione degli oratori non sia soltanto una questione di catechesi, che, in quanto tale, riguarderebbe soltanto la Chiesa italiana e la comunità che essa esprime. L'oratorio è oggi un polo di educazione giovanile e di impegno sociale a tutto campo che apre, anzi, spalanca le porte a tutti, ma veramente a tutti: è uno dei pochi funzionanti e, dunque, è ancor più prezioso; in quanto tale, va tutelato ed incoraggiato anche da parte di chi, in quest'aula, non condivide l'orizzonte della fede cristiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, colleghi, intervenendo nel corso della discussione sulle linee generali, desidero sottolineare il grande interesse con cui la mia parte politica ha seguito la proposta di legge, recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale degli oratori parrocchiali, che sta per diventare legge dello Stato. Non possiamo, infatti, dimenticare il ruolo svolto nel passato dagli oratori parrocchiali, che sono stati veri e propri baluardi contro il degrado morale e la desolazione delle borgate in cui vivevano i nostri adolescenti. Non possiamo dimenticare il contributo che essi hanno dato alla riduzione dell'emarginazione, delle pulsioni verso paradisi artificiali, delle tensioni alla violenza ed alla microcriminalità di quei giovani.

Collegli, le profonde trasformazioni della nostra società hanno inciso profondamente sulla crescita morale, sociale e caratteriale dei ragazzi e dei giovani. Le necessità economiche crescenti e il ruolo sempre più incisivo e professionale delle donne, richiedendo l'impegno lavorativo di entrambi i coniugi, hanno creato un vuoto per i figli che, spesso e molto precocemente, si trovano ad affrontare da soli, talora impreparati, i molti problemi della società avanzata. Ciò, non di rado, provoca negli adolescenti incomprensione e scarsa capacità comunicativa, nella ricerca pre-

coce di un'autonomia difficile da raggiungere.

Un tempo, la famiglia patriarcale, con la figura dei nonni e di qualche vecchia zia zitella, che non si era sposata, riusciva a supplire all'assenza temporanea dei genitori; poi, la famiglia si è trasformata in bipolare, talora in unipolare, creando nuovi vuoti in cui l'adolescente si è trovato solo. È aumentato, di conseguenza, il numero dei ragazzi mutevoli, labili e silenziosi, in cui la solitudine ha costituito terreno fertile anche per devianze caratteriali, rendendoli facile preda dell'alcol e delle droghe, con il fenomeno dilagante e preoccupante delle patologie ad essi correlate. Mi riferisco all'AIDS, alle epatiti e alle malattie infettive sempre più frequenti in giovanissima età. Dati attendibili riferiscono che il primo contatto con l'alcol e con gli stupefacenti avviene a 12 anni; così, un fenomeno che prima era diffuso in Europa, è in aumento anche in Italia: mi riferisco al numero dei giovani che, disperati e soli, si tolgono la vita.

Le risorse economiche sempre disponibili nelle mani dei giovani e dei giovanissimi non hanno facilitato la loro crescita costruttiva ed il loro inserimento nella società, che li ha disabituati alle difficoltà naturali che formano e irrobustiscono il carattere degli adolescenti.

In questa cornice, la scuola ha certamente svolto un ruolo positivo, ma strutturalmente finalizzato alla formazione culturale, mentre pochissimo spazio è stato riservato ad altre attività formative ed educative, compreso lo sport che non trova spazi adeguati.

Ne emerge un quadro di sostanziale carenza di strutture educative e formative tese a prevenire e a contrastare il crescente disagio giovanile. Gli oratori parrocchiali e gli enti che svolgono attività similari in questo contesto possono rappresentare quell'anello educativo e formativo tra la famiglia e i giovani rispetto ai problemi suddetti, mentre la scuola può costituire un luogo proficuo di aggregazione, di crescita, di incontro, di utile confronto e di seria competizione. Da ciò emerge la necessità di un riconoscimento

legislativo chiaro e deciso che affidi agli oratori parrocchiali e agli enti che svolgono attività similari compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e delle azioni che esse svolgono.

Tornando alla proposta di legge in esame, questa interviene in materia di servizi sociali nella logica della legge 8 novembre 2000, n. 328, di cui vengono richiamati espressamente i principi generali: in particolare, all'articolo 4, comma 1, vi è il riferimento a quella legge, in base alla quale lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali, tra i quali gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Il provvedimento intende anche dare concreta risposta agli spunti presenti nella legge 28 agosto 1997, n. 285, recante « disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ». Questa, fra l'altro, disegna un complesso sistema di relazioni fra i diversi livelli istituzionali e gli attori privati chiamati a collaborare per la realizzazione di un contesto sociale in cui i bambini e gli adolescenti possano beneficiare di una migliore qualità della vita secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo. Tuttavia, occorre rendere compatibili — ne parlavo prima con il relatore Lucchese — le disposizioni dell'articolo 1 con il nuovo titolo V della Costituzione, in particolare, con il ruolo delle regioni e degli enti locali: in questo senso ho presentato un emendamento che aggiunge queste parole alla fine dell'articolo 1: « fermo restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia ». L'articolo 2, infine, potenzia la possibilità per lo Stato di fornire in comodato beni mobili e immobili per l'esercizio di attività previste dall'articolo 1.

A questo punto desidero avviarmi alla conclusione con l'augurio che questa legge rafforzi e valorizzi nelle loro funzioni, dotandoli di nuovi mezzi, gli oratori e gli enti similari, per far sì che possano potenziare le loro attività al servizio del

giovane e continuare ad essere ad essere una preziosa risorsa per il nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Di Serio D'Antona. Ne ha facoltà.

OLGA DI SERIO D'ANTONA. Signor Presidente, il tema che siamo chiamati a discutere questa sera è certamente di grande rilevanza. L'educazione dei giovani è uno dei fatti più importanti e rilevanti, perché una società che non sa prendersi cura dei propri giovani è una società che non ha futuro. In questo senso, riconosciamo l'importanza di questa proposta di legge che parla di « disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (su questo tema mi soffermerò più tardi), anche perché, purtroppo, la cronaca e i fatti che leggiamo sulla stampa portano alla ribalta il disagio crescente dei nostri giovani, che spesso non viene capito nelle sue origini e che purtroppo si evidenzia di frequente con fatti estremamente drammatici.

Il lavoro della Commissione ha dato i suoi frutti, anche perché questa proposta di legge affronta un tema che è uno dei contenuti della legge n. 328 del 2000, la legge di riforma dell'assistenza, alla quale la precedente legislatura ha dedicato grande impegno: questa è stata una legge molto discussa e costruita anche con la partecipazione del mondo delle associazioni.

Questa ed altre leggi approvate nella precedenza legislatura, hanno avuto come tema centrale l'educazione dei giovani e l'attenzione all'infanzia. Il comma 1 dell'articolo 4 parla di enti riconosciuti e delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti. Dalla discussione in Commissione è scaturito un dibattito che ha portato ad estendere, anche alle altre confessioni religiose, quello che, inizialmente, era un provvedimento di legge che riguardava soltanto gli oratori parrocchiali. La realtà del nostro paese vede una prevalenza ed un'azione molto penetrante ed importante degli oratori parrocchiali

nell'educazione e nella formazione dei ragazzi: si tratta di luoghi dove i giovani possono incontrarsi. Noi ne riconosciamo l'alto valore educativo e l'altissimo valore sociale.

La legge n. 328 del 2000 parla anche di agevolare e di promuovere l'azione, non soltanto delle realtà di cui si fanno carico e di cui sono promotrici le confessioni religiose — che pure sono importanti —, ma anche l'azione di un'ulteriore pluralità di soggetti. Infatti, la legge n. 328 del 2000 parla di organismi non lucrativi di utilità sociale, di organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato, di organizzazioni di volontariato e di enti riconosciuti. Vi è, quindi, l'azione di una pluralità di soggetti che sono meno presenti nel nostro territorio. Noi riconosciamo l'altissimo valore degli oratori che — come diceva un collega prima di me — sono oltre 6 mila nel nostro paese, però riteniamo anche che sia importante sostenere e promuovere l'attività di altri soggetti — di diverse confessioni religiose, ma anche laici — che pure svolgono un'attività importante. Visitando varie realtà dell'agire sociale ho avuto occasione di vedere, ad esempio, lo ZEN di Palermo dove vi sono realtà molto particolari; vi sono ragazzi che non escono da quel perimetro. In quel luogo ho visto agire dei volontari straordinari che, senza nessun interesse personale, si fanno carico di istruire e di formare dei ragazzi che non andrebbero a scuola, che non raggiungerebbero un oratorio. Credo che anche queste realtà, seppur meno presenti, debbano essere promosse e sostenute, debbano costituire un grande valore all'interno della società. Anche la legge n. 328 del 2000 è stata approvata prima della riforma del titolo V della Costituzione. La Costituzione riformata prevede che siano le regioni ad avere autorità nella scelta, nella programmazione e nella promozione di questo genere di servizi, di realtà.

Abbiamo visto come sia stato determinante il parere della Commissione Affari costituzionali che ha portato all'abolizione degli articoli 3, 4 e 5. Quindi, questa legge